

Imposta di bollo sui documenti di accettazione e di ordine diretto per l'approvvigionamento di beni e servizi tramite MEPA/SINTEL

Informazioni per l'Operatore Economico aggiudicatario

Entro 20 giorni dalla data di comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione definitiva, l'affidatario è tenuto al pagamento dell'imposta di bollo come conteggiato dall'Amministrazione e a comunicare a PromoImpresa-Borsa Merci le modalità di pagamento, inviando una PEC all'indirizzo promoimpresa@mn.legalmail.camcom.it, utilizzando il modulo predisposto dalla stazione appaltante.



Sui documenti elettronici non è possibile apporre fisicamente la marca da bollo! Ai fini dell'assolvimento dell'adempimento è pertanto necessario effettuare il versamento esclusivamente con modalità telematiche.

L'imposta di bollo pari a € 16,00 ogni 100 righe sul "CONTRATTO ELETTRONICO" (Stipula di accettazione offerta o Ordine Diretto di Acquisto) può essere assolta in TRE modalità differenti:

1. DM 7 giugno 1973 (F23)
2. D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, art. 15 (bollo virtuale)
3. Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 23 gennaio 2004, art. 7

1. Modalità previste dal DM 7 giugno 1973

In questo caso si deve utilizzare il **mod. F23** utilizzando il **codice tributo 456T** e indicando il CIG, il numero della Stipula o della RdO.

Le istruzioni sono fornite sul sito dell'Agenzia delle Entrate alla pagina <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/pagamenti/f23/come-versare-f23>

Una volta compilato il modello, l'importo dovuto può essere versato presso gli sportelli di banche, di Poste Italiane S.p.A. oppure degli agenti della riscossione.

Informazioni utili per la compilazione del mod. F23:

- CAMPO 6: indicare il codice della Direzione provinciale dell'Agenzia delle Entrate attinente alla sede di PromoImpresa-Borsa Merci (**R2J** per Mantova)
- CAMPO 9: indicare come causale il codice PA
- CAMPO 11: indicare come codice tributo "456T"
- CAMPO 12: indicare come descrizione "IMPOSTA DI BOLLO"
- CAMPO 13: indicare l'importo dell'imposta di bollo.

L'attestazione di pagamento dovrà poi essere scansionata in formato PDF, firmata digitalmente dal sottoscrittore ed inviata a PromoImpresa-Borsa Merci.

Non può essere utilizzato il mod. F24 in quanto questo modello è solo per documenti informatici fiscalmente rilevanti, come fatture, libri, registri...



**MODELLO DI PAGAMENTO:
TASSE, IMPOSTE, SANZIONI
E ALTRE ENTRATE**

1. VERSAMENTO DIRETTO AL CONCESSIONARIO DI

2. DELEGA IRREVOCABILE A

AGENZIA/UFFICIO PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

3. NUMERO DI RIFERIMENTO (*)

DATI ANAGRAFICI

4. COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE: _____ NOME: _____ DATA DI NASCITA: _____
 SESSO M o F: M F COMUNE (in caso estero di NASCITA / SEDE SOCIALE): _____ PROV: _____ CODICE FISCALE: _____

5. COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE: _____ NOME: _____ DATA DI NASCITA: _____
 SESSO M o F: M F **Codice Agenzia Entrate locale** _____ PROV: _____ CODICE FISCALE: _____ **Gara a lotti: Codice gara** _____

DATI DEL VERSAMENTO

6. UFFICIO O ENTE: 7. COD. TERRITORIALE (*) 8. CONTENZIOSO: 9. CAUSALE: _____ 10. ESTREMI DELL'ATTO O DEL DOCUMENTO: _____

11. CODICE TRIBUTO	12. DESCRIZIONE (*)	13. IMPORTO	14. COD. DESTINATARIO
4 5 6 T _____ _____ _____	Imposta di bollo Codice Tributo _____	1 6 0 0 _____ _____ _____	_____ _____ _____

2. Modalità previste dall'art. 15 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642

Per determinate categorie di atti e documenti, l'intendenza di finanza può, su richiesta degli interessati, consentire che il pagamento dell'imposta, anziché in modo ordinario o straordinario, avvenga in modo virtuale. Gli atti e i documenti, per i quali sia stata rilasciata l'autorizzazione di cui sopra, devono recare la dicitura, chiaramente leggibile, indicante la modalità di pagamento dell'imposta e gli estremi della relativa autorizzazione.

Ai fini dell'autorizzazione di cui sopra, l'interessato deve presentare apposita domanda corredata da una dichiarazione da lui sottoscritta contenente l'indicazione del numero presuntivo degli atti e documenti che potranno essere emessi e ricevuti durante l'anno. L'Ufficio del registro competente per territorio, ricevuta l'autorizzazione dell'Intendenza di finanza procede, sulla base della predetta dichiarazione, alla liquidazione provvisoria dell'imposta dovuta per il periodo compreso tra la data di decorrenza dell'autorizzazione e il 31 dicembre, ripartendone l'ammontare in tante rate uguali quanti sono i bimestri compresi nel detto periodo, con scadenza alla fine di ciascun bimestre solare. Entro il successivo mese di gennaio, il contribuente deve presentare all'Ufficio del registro una dichiarazione contenente l'indicazione del numero degli atti e documenti emessi nell'anno precedente, distinti per voce di tariffa, nonché degli assegni bancari estinti nel suddetto periodo. L'Ufficio del registro, previ gli opportuni riscontri, procede alla liquidazione definitiva dell'imposta dovuta per l'anno precedente imputando la differenza a debito o a credito della rata bimestrale scadente a febbraio o, occorrendo, in quella successiva. Tale liquidazione, ragguagliata e corretta dall'ufficio in relazione ad eventuali modifiche della disciplina o della misura dell'imposta, viene assunta come base provvisoria per la liquidazione dell'imposta per l'anno in corso.

3. Modalità previste dall'art. 7 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2004.

In alternativa alle modalità di cui all'art. 15 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 è possibile utilizzare la modalità di assolvimento dell'imposta di bollo sui documenti informatici di cui all'art. 7 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2004. L'imposta di bollo sui documenti informatici è corrisposta mediante versamento nei modi di cui al D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 237. L'interessato presenta all'Ufficio delle Entrate competente una comunicazione contenente l'indicazione del numero presuntivo degli atti, dei documenti e dei registri che potranno essere emessi o utilizzati durante l'anno, nonché l'importo e gli estremi dell'avvenuto pagamento dell'imposta. Entro il mese di gennaio dell'anno successivo è presentata dall'interessato all'Ufficio delle Entrate competente una comunicazione contenente l'indicazione del numero dei documenti informatici, distinti per tipologia, formati nell'anno precedente e gli estremi del versamento dell'eventuale differenza dell'imposta, effettuato con i modi di cui al comma 1, ovvero la richiesta di rimborso o di compensazione. L'importo complessivo corrisposto, come risultante dalla ridetta comunicazione, viene assunto come base provvisoria per la liquidazione dell'imposta per l'anno in corso.

NOTA 1

Ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, **nei rapporti con lo Stato** l'imposta di bollo, quando dovuta, **è a carico dell'altra parte**, nonostante qualunque patto contrario. Pertanto, nel caso in cui il punto ordinante sia un'Amministrazione dello Stato, **l'imposta di bollo è a carico esclusivamente dei fornitori**. Importante è, quindi, che le aziende fornitrici considerino a monte il costo dell'imposta di bollo, al fine di valutare lo stesso nella redditività ed economicità della commessa transitante per il MePa/Sintel.

NOTA 2

Sul Mercato Elettronico le Amministrazioni possono utilizzare due canali per acquistare beni o servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria, ossia:

1. Ordine Diretto d'Acquisto (**ODA**) su cataloghi
2. Richiesta di Offerta (**RDO**) [su Sintel denominata "Affidamento diretto previa richiesta di preventivi"] che si perfeziona con la **sottoscrizione digitale del contratto**

L'Agenzia delle Entrate ha emanato la Risoluzione n. 96/E del 16 dicembre 2013 precisando quanto segue:

- il documento di accettazione firmato dal Punto d'Ordine contiene tutti i dati essenziali del contratto e, pertanto, tale documento deve essere assoggettato ad imposta di bollo ai sensi dell'articolo 2 della Tariffa, Parte Prima allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642;
- le disposizioni di cui all'art. 2 della Tariffa, Parte Prima, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, si applicano anche alle scritture private redatte per concludere contratti attraverso la procedura denominata "**Ordine diretto**".

NOTA 3

Attualmente l'imposta a carico del fornitore ammonta ad € 16,00 ogni 100 righe, relative sia all'Ordine Diretto che alla Accettazione della Richiesta di Offerta (in caso di Ordine Diretto le prime 100 righe sono incluse, vedi nota 3).

NOTA 4

Nelle condizioni generali allegate ai bandi MePA, per l'Ordine diretto è previsto quanto segue:

- **"L'imposta di bollo e di registro del Contratto eventualmente dovute sono da intendersi incluse nel prezzo e restano, pertanto, a carico del Fornitore.**
- **Relativamente all'imposta di bollo, eventualmente dovuta in caso di Ordine Diretto, l'onere per le prime 100 righe dell'Ordine stesso è da intendersi incluso nel prezzo.**
- *Il Fornitore ha la facoltà di rifiutare Ordini Diretti eccedenti le 100 righe, salvo il caso in cui il medesimo Fornitore intenda ugualmente dare corso all'Ordine.*
- **Il Fornitore è tenuto, comunque, a dare comunicazione al Punto Ordinante dell'eventuale rifiuto dell'Ordine Diretto, eccedente le 100 righe entro i due giorni solari successivi dal ricevimento dello stesso a mezzo di documento elettronico firmato digitalmente e inviato a mezzo PEC al Punto Ordinante.**
- *In caso di determinazione forfetaria dell'eventuale imposta di bollo per l'Ordine Diretto, questa sarà a carico del Fornitore".*

Mantova, 30/10/2019

Riferimenti normativi

- ❖ D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, art. 8 (onere del tributo nei rapporti con lo Stato)
- ❖ D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, art. 15 (pagamento in modo virtuale dell'imposta)
- ❖ D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 237
- ❖ D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, art. 139 (spese di contratto, di registro ed accessorie a carico dell'affidatario)
- ❖ Agenzia delle Entrate Risoluzione 16 dicembre 2013, n. 96/E (imposta di bollo nell'ambito del Mercato elettronico della Pubblica amministrazione)
- ❖ Agenzia delle Entrate Circolare 6 dicembre 2006, n. 36/E (modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici)
- ❖ Agenzia Entrate Circolare 14 aprile 2015, n. 16/E (chiarimenti in materia di imposta di bollo assolta in modo virtuale)
- ❖ D.M. 7 giugno 1973 (determinazione atti per i quali si può pagare imposta bollo virtuale)
- ❖ D.M. 23 gennaio 2004, art. 7 (modalità assolvimento obblighi fiscali relativi ai documenti informatici)
- ❖ D.M. 17 giugno 2014 (modalità assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici)